

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"LEGAMBIENTE CERVIA-MILANO MARITTIMA" APS

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART.1) È costituita l'associazione, Ente del Terzo Settore (Ets), denominata "LEGAMBIENTE CERVIA-MILANO MARITTIMA" associazione di promozione sociale.

ART.2)- L'Associazione ha sede legale in Cervia (RA). Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente. È possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea ordinaria.

Il Circolo costituisce una base associativa territoriale di Legambiente - con propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale - con l'adesione per affiliazione su base annuale all'Associazione Nazionale Legambiente e conseguentemente a ciò ispira le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi di Legambiente, integra la denominazione dell'associazione con la parola "Legambiente" ed utilizza la tessera nazionale quale tessera sociale.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART.3) L'Associazione è apartitica e aconfessionale ed opera in assoluta e piena autonomia ed indipendenza rispetto a qualsiasi ente, associazione, potere pubblico o privato.

ART.4) - Oggetto e finalità dell'Associazione - L'associazione viene costituita al fine di svolgere:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'art.5 lettera e) del Decreto Legislativo n.117/2017;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22/1/2004, n.42 e successive modificazioni, ai sensi dell'art.5 lettera f) del Decreto Legislativo n.117/2017;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art.5 lettera h) del Decreto Legislativo n.117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art.5 lettera i) del Decreto Legislativo n.117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art.5 lettera k) del Decreto Legislativo n.117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art.5 lettera l) del Decreto Legislativo n.117/2017;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni, ai sensi dell'art.5 lettera n) del Decreto Legislativo n.117/2017;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art.5 lettera r) del Decreto Legislativo n.117/2017;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni, ai sensi dell'art.5 lettera s) del Decreto Legislativo n.117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art.5 lettera v) del Decreto Legislativo n.117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art.5 lettera w) del Decreto Legislativo n.117/2017;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art.5 lettera z) del Decreto Legislativo n.117/2017;

L'associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere una attività commerciale, anche eventualmente offrendo servizi a non soci, purché abbia carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale e al raggiungimento degli scopi sociali, in tal caso gli eventuali avanzzi, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell'associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione stessa. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

L'associazione può svolgere le attività di cui sopra anche in favore dei familiari degli associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al presente articolo e per il perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento dei volontari o al cinque per cento degli associati.

ART.5) – Modalità per il raggiungimento delle finalità. L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività:

- produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- produrre stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti lo scopo sociale;
- gestire attività di carattere sociale, culturale, promozionale ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, nei territori, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale, antropologico e socio economico;
- realizzare iniziative e campagne di monitoraggio e sensibilizzazione, anche con il coinvolgimento diretto di volontari e cittadini attraverso la citizen science in difesa dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e della natura, del suolo e riguardo i cambiamenti climatici;
- svolgere attività di educazione ambientale per il mondo della scuola, in ambito urbano e naturale anche attraverso iniziative e campagne per estendere la conoscenza di zone d'interesse ambientale e naturalistico;
- sostenere l'informazione e la divulgazione in favore degli adulti;
- promuovere esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla difesa dell'ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale;
- diffondere l'informazione sulla valenza ambientale e sociale dell'agricoltura biologica e di qualità realizzando iniziative contro pratiche agricole inquinanti, l'uso eccessivo di pesticidi (prodotti fitosanitari) e l'introduzione incontrollata degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM);

- gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il territorio ed i beni e le risorse naturali e culturali; organizzare campi di volontariato finalizzati, a puro titolo di esempio, al recupero ambientale e di aree di interesse archeologico e culturale, al risanamento di ambienti urbani e naturali, al rimboschimento, al recupero di terre incolte, al disinquinamento di zone agricole e industrializzate, alla prevenzione degli incendi;
- promuovere attività dirette al benessere e alla tutela degli animali, impegnandosi attivamente per contrastare ed impedire ogni crudeltà, o maltrattamento, od uccisione non necessaria, ovvero sottoposizione a sevizie, o comportamenti, ovvero fatiche, o lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche di una determinata specie animale, anche qualora si tratti di un singolo animale, così come di un gruppo di essi;
- sviluppare e organizzare in proprio o in collaborazione con enti ed associazioni, aventi fini istituzionali compatibili con i propri, servizi di vigilanza per il rispetto delle norme a tutela degli animali (d'affezione e d'allevamento), della fauna selvatica, della flora, del suolo e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione in difesa degli ambienti urbani, del territorio, del paesaggio e della natura, del suolo e dei cambiamenti climatici;
- promuovere progetti, programmi e convenzioni regionali per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali e ambientali del territorio regionale;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a bandi, gare pubbliche, concorsi e ogni altra modalità prevista dalla legge;
- promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione decentrata e di educazione alla sostenibilità nei Paesi in via di sviluppo, anche inviandovi personale destinato ad attuare progetti d'intervento e formazione in loco, intrattenendo a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tale attività;
- attivare campagne nazionali e internazionali in difesa dell'ambiente e del clima;
- realizzare, in Italia e all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a progetti all'estero, sulla salvaguardia dell'ambiente, sui cambiamenti climatici, sugli orientamenti culturali e sull'educazione all'ecologia;
- gestire e collaborare al funzionamento dei Centri di Educazione alla Sostenibilità (CEAS) e similari;
- promuovere e svolgere attività e iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione e alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo, alla costruzione di alternative di sviluppo sostenibile che valorizzino le identità e creino benessere diffuso e durevole, alla tutela dei valori ambientali, alla difesa dei diritti di bambine, bambini e adolescenti e al miglioramento delle loro condizioni di vita, al favorire opportunità di crescita e valorizzazione;
- promuovere, organizzare e realizzare attività e campagne di recupero e contrasto allo spreco alimentare e di lotta alla povertà sociale;
- promuovere, realizzare e organizzare attività ed iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione e alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, allo sviluppo della pratica motoria e sportiva per tutti e della filosofia, cultura e pratica del camminare per il benessere fisico e mentale delle persone, alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali;
- utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione di istanze, ricorsi,

esposti, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'instaurazione, la costituzione e l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili, l'instaurazione e la partecipazione a procedure arbitrali, di negoziazione assistita, di mediazione, la formulazione di diffide, oltre che la sensibilizzazione sui temi della legalità in campo ambientale;

- contrastare i reati e le illegalità ambientali in ogni loro declinazione, attraverso attività volte a:
- organizzare seminari, convegni, che si rivolgono a tutti i cittadini o a specifiche categorie;
- promuovere ogni attività di ricerca e documentazione, anche in collaborazione con le forze dell'ordine, sul fenomeno delle ecomafie, della criminalità ambientale, della criminalità organizzata, la corruzione, ogni forma di racket, usura, infiltrazioni negli appalti e strumenti per l'azione di prevenzione;
- valorizzare le competenze e le risorse degli aderenti e dei diversi soggetti impegnati nel territorio promuovendo interventi di contrasto e prevenzione della criminalità e la diffusione della cultura della legalità;
- promuovere ed organizzare ogni forma di attività al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale e i beni culturali, in particolare promuovendo ed organizzando in proprio o in collaborazione con enti e associazioni, servizi di vigilanza sull'applicazione delle norme poste a tutela dell'ambiente e della salute;
- svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici con annessi impianti sportivi e di svago di uso pubblico, spiagge, coste ed ambienti naturali;
- organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, il rimboschimento, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole ed industrializzate;
- promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori e utenti anche mediante forme di assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi;
- organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti ed associazioni, cooperative e movimenti organizzati;
- promuovere ed organizzare ogni forma di attività per la difesa, la tutela e la cura della salute umana e/o ambientale.
- promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive secondarie e strumentali alle attività di interesse generali e agli scopi sociali quale ad esempio la vendita di prodotti agricoli biologici ovvero gadget e materiale informativo, viveri o bibite;
- promuovere e gestire attività di formazione non formale presso le proprie sedi e/o presso altri luoghi idonei, rivolte a scuole di ogni ordine e grado e agli adulti, nell'ottica del diritto/dovere del cittadino all'apprendere per tutto l'arco della vita, sui temi e le metodologie che fanno riferimento all'educazione ambientale ed alla cittadinanza attiva e alla formazione per lo sviluppo sostenibile;
- promuovere e gestire attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile;
- promuovere appelli, progetti anche di azionariato popolare, programmi e convenzioni nazionali ed internazionali per la conservazione e lo sviluppo sostenibile dell'ambiente con particolare riferimento al territorio del comune di Cervia e della costa adriatica;
- di compiere con deliberazione del comitato direttivo tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari passivi, mobiliare, compresi gli affidamenti presso Istituti Bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della propria finalità.

Le attività di interesse generale di cui all'art.4 del presente statuto potranno altresì essere svolte attraverso le seguenti ulteriori azioni e modalità: raccogliere fondi nelle forme consentite dalle disposizioni di legge; favorire lo sviluppo di imprese sociali; collaborare e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di promuovere stili ambientali più sostenibili quali ad esempio quelli "plastic free"; partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, società di capitali, consorzi, comunque volti al perseguimento degli scopi statutari; supportare la nascita e lo sviluppo di start up sociali e tecnologiche, coworking e fab lab a tematica ambientale anche non prevalente, imprese giovanili, spin off e start up scolastiche e universitarie; stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività; compiere operazioni bancarie nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui.

L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 e per il perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero totale dei soci persone fisiche degli associati nel rispetto di quanto previsto dall'art.16 del Codice del Terzo Settore.

Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

ART.6) Attività diverse. L'Associazione può realizzare, nei limiti di quanto stabilito dall'apposito Decreto Ministeriale, attività diverse, ai sensi dell'art.6 del Decreto Legislativo n.117/2017, rispetto a quelle d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente Statuto, a condizioni che esse siano secondarie e strumentali. L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale può essere assunta dall'assemblea dei soci in forma ordinaria.

SOCI

ART.7) Tutti hanno facoltà di iscriversi a "Legambiente Cervia-Milano Marittima" aps e di portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, nelle scelte e alle attività dell'associazione. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto e il versamento della quota associativa annuale con le modalità indicate all'art.10.

Pur esistendo varie categorie di associati con diverse caratteristiche – quali a titolo esemplificativo ordinario, giovane, sostenitore, insegnante, ecc. - si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

Inoltre possono fare parte della base sociale dell'associazione solo altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro e purchè in numero non superiore al 50% delle APS associate. Tali enti possono partecipare nella persona di un loro rappresentante.

ART.8) Per essere ammessi a socio è necessario, trascorso un congruo periodo di libera partecipazione per la migliore conoscenza delle attività e delle finalità dell'associazione, presentare al presidente del consiglio direttivo domanda di adesione su apposito modello predisposto dal consiglio direttivo, a pena di inammissibilità, e riportando le indicazioni minime richieste, oltre alla dichiarazione di accettare, senza riserve, il presente Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'associazione, di volersi attenere allo Statuto oltre alle deliberazioni degli organi sociali e di impegnarsi a versare la quota associativa richiesta con le modalità di cui al presente Statuto. Il Presidente può deliberare la non ammissione con provvedimento motivato scritto da affiggere, per almeno sette giorni, presso i locali della sede legale. In tal caso l'interessato potrà riformulare al consiglio direttivo la domanda entro sette giorni dalla data di avvenuta affissione del provvedimento di rigetto. Il comitato direttivo delibera successivamente in maniera definitiva a maggioranza dei suoi componenti.

ART.9) Tutti i soci hanno diritto di voto anche per l'approvazione delle modifiche statutarie, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Ciascun socio può esprimere un solo voto, i soci

che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun associato non può essere delegato da più di due soci. Per i soci minorenni il voto spetta a chi esercita la potestà genitoriale secondo quanto stabilito dal codice civile. Tutti i soci maggiorenni con diritto di voto possono essere eletti negli organismi dirigenti e in quelli di garanzia, di qualsiasi istanza e livello dell'associazione. Ai fini di quanto previsto al presente articolo, si richiama l'efficacia delle disposizioni di cui all'art.13 dello Statuto. Per garantire la piena indipendenza dell'Associazione, vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno di "Legambiente Cervia-Milano Marittima" aps e incarichi ricoperti all'interno di partiti, sindacati e altre organizzazioni di tale natura, oltre che ad associazioni, movimenti, comitati ed organizzazioni con finalità prevalentemente politiche o elettorali, salvo deroga motivata del consiglio direttivo. È inoltre stabilita l'incompatibilità tra cariche esecutive territoriali di "Legambiente Cervia-Milano Marittima" aps e cariche amministrative esecutive e rappresentative in amministrazioni locali e in enti di gestione territoriale, salvo deroga motivata del consiglio direttivo.

ART.10) La quota associativa è basata sull'anno solare e pertanto, anche se versata in corso d'anno, come ad esempio in caso di nuove iscrizioni, avrà validità comunque fino al 31 dicembre dello stesso anno. I soci sono tenuti - entro il quindici gennaio di ciascun anno solare, salvo proroga deliberata dal consiglio direttivo - al pagamento della quota annuale di associazione così come stabilita dal consiglio direttivo.

ART.11) I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Il socio può recedere tramite presentazione di dimissioni scritte. Un socio può decadere, con contestuale radiazione, per mancato rinnovo della tessera o dell'adesione annuale, per mancato o ritardato pagamento della quota annuale di associazione di cui all'art.10, in caso di totale non partecipazione attiva alle iniziative dell'associazione valutata dal consiglio direttivo ovvero per espulsione qualora si verifichi anche solo uno dei seguenti motivi:

- il comportamento del socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- il comportamento del socio sia in contrasto con i principi e le finalità dell'associazione;
- il comportamento del socio danneggi, anche solo moralmente, l'associazione ovvero la sua immagine e gli obiettivi;
- vengano commesse dal socio azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio;
- venga tenuta una condotta che costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione;
- si sia in presenza di indisciplina o indegnità del socio;
- sia stato utilizzato, senza esplicita e preventiva autorizzazione, il logo e/o il marchio di Legambiente ovvero dell'associazione; siano stati presi impegni o fatte affermazioni in nome dell'associazione senza averne il potere di rappresentanza o mandato scritto;
- vengano compiuti atti ritenuti pregiudizievoli nei confronti dell'associazione.

La perdita di qualifica di socio, con relativa esclusione, per decadimento, per espulsione o per radiazione è valutata e decisa dal Presidente con provvedimento scritto da affiggere, per almeno sette giorni, presso i locali della sede legale. Il socio dichiarato decaduto, espulso o radiato può presentare ricorso scritto al comitato direttivo entro quindici giorni dalla data di affissione del provvedimento del Presidente. Il comitato direttivo delibera successivamente in maniera definitiva a maggioranza dei suoi membri. Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi eventualmente pagati e dovuti.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.12) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;

- d) Organo di controllo;
- e) Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico).

Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso.

ART.13) All'assemblea sovrana dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) elegge e revoca i componenti dell'organo di amministrazione, determinandone il numero dei membri, e il Presidente. La revoca deve essere richiesta da almeno 1/3 dei soci e votata in Assemblea a maggioranza dei presenti;
- b) elegge e revoca, quando previsto, l'organo di controllo e l'organo di revisione (o revisore unico);
- c) approva il bilancio;
- d) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera su eventuali affiliazioni su base annuale e pluriennale con enti terzi;
- i) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dagli altri eventuali organi dell'associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti non derogabili attribuiti dalla legge.

Essa, composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria. All'assemblea ordinaria e straordinaria hanno diritto di partecipazione e di voto tutti i soci che risultano avere versato la quota annuale di associazione entro il termine previsto all'art.10.

La comunicazione della convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata con avviso scritto affisso, almeno dieci giorni prima della riunione, presso i locali della sede legale o anche nell'area riservata ai soci del sito internet dell'associazione. La comunicazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, che potrà anche essere diverso dalla sede legale e relativo comune, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. In merito all'art.24, 4 comma, del D.Lgs n.117/2017 il consiglio direttivo ha la facoltà di regolamentare e prevedere la partecipazione ovvero l'espressione del voto con modalità diverse dalla presenza fisica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le delibere assembleari vengono debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci.

ART.14) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno. Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

ART.15) L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo per deliberare in ordine alle modifiche statutarie e alle proposte di scioglimento dell'associazione tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario ovvero ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto come indicato all'art.10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, deliberano lo scioglimento dell'associazione, per la

validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi e i quorum deliberativi sotto precisati:

- per le modifiche da apportare allo statuto, è indispensabile, in prima convocazione, la presenza dei due terzi degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una seconda, ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida se è presente almeno la metà degli associati più uno, in terza convocazione, se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati. In ogni caso, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti;
- per le deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile il quorum costitutivo e quello deliberativo sono gli stessi previsti per l'approvazione delle modifiche statutarie;
- per le deliberazioni per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In tutte le assemblee, tranne che, come sopra precisato, per quelle relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

ART.16) Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano ovvero secondo le regole previste dal consiglio direttivo e approvate dall'assemblea.

ART.17) Il Consiglio Direttivo, è composto da consiglieri eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci fino ad un massimo di cinque, e resta in carica di norma per cinque anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Dette cariche del primo Consiglio Direttivo vengono elette in sede di costituzione dall'Assemblea dei soci fondatori. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni ad un amministratore, ad un comitato esecutivo, ad un direttore. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e, ove lo ritenga opportuno, il Segretario. In caso di cessazione di un amministratore può subentrare il primo tra coloro che è risultato "non eletto" in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante.

ART.18) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene utile, può ammettere la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ART.19) Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- elegge, al proprio interno, il presidente e facoltativamente il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- cura gli affari di ordine amministrativo e stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, quali a titolo esemplificativo l'assunzione di dipendenti, la stipulazione di contratti di lavoro e di collaborazione, il conferimento di mandati di consulenza;
- delibera circa l'ammissione o la non ammissione, la sospensione, il decadimento, la radiazione e l'espulsione dei soci ai sensi degli artt.8 e 11;
- redige l'ordine del giorno delle assemblee sia ordinarie che straordinarie - determina e delibera l'ammontare delle quote annue associative, dei contributi e delle quote straordinarie e suppletive e le relative modalità ed i tempi di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- fissa le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna

dell'associazione; - stabilisce le norme di funzionamento ed utilizzo degli impianti, delle strutture e delle attrezzature dell'associazione; - delibera il regolamento da seguire in sede di assemblea per l'elezione ed il rinnovo delle cariche sociali, tra cui i membri del consiglio direttivo, oltre che dei Congressi territoriali dell'associazione nazionale Legambiente; - delibera la proposta dell'eventuale modifica della sede dell'associazione e l'apertura di unità locali, anche temporanee; - esegue le prestazioni a loro demandate dall'assemblea dei soci; - delibera gli strumenti processuali che ritiene di volta in volta più idonei per il raggiungimento dei fini sociali, quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili; - nomina e revoca la presidenza ed i membri delle commissioni interne di cui agli artt. 23 e 24 e delibera i relativi regolamenti di funzionamento; - può costituire eventuali commissioni interne utili al perseguimento dello scopo sociale.

In generale, al consiglio direttivo sono riconosciuti i più ampi poteri per quanto concerne la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

ART.20) Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta anche nei confronti dei terzi tutta l'associazione e ad esso compete la legale rappresentanza dell'Associazione, sia in giudizio che nei confronti di terzi, oltre alla firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. Delibera circa l'ammissione o la non ammissione, la sospensione, il decadimento, la radiazione e l'espulsione dei soci ai sensi degli artt. 8 e 11. Inoltre, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

Il presidente del consiglio direttivo dura in carica cinque anni, è rieleggibile ed è dispensato dal prestare cauzione. Può, anche delegando con firma disgiunta, aprire e movimentare conti correnti, oltre a carte di credito/debito, sia bancari che postali e, con delibera del Consiglio Direttivo, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, richiedere mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente, nel caso sia stato eletto, altrimenti spettano al Segretario.

Il presidente del consiglio direttivo è autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti o Privati, ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

ART.21) – Organo di Controllo - L'Assemblea dei soci, qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali e possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali. I restanti membri devono essere iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia. In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo di controllo dura in carica per 4 esercizi e può essere rieletto. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo

contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.22) - Organo di Revisione Legale dei conti - L'Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; il revisore legale può coincidere con l'organo di controllo contabile qualora almeno un componente effettivo dell'organo di controllo interno sia anche iscritto nell'apposito registro dei revisori legali. L'Organo di revisione dura in carica 4 esercizi e può essere rieletto. L'Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

ART.23) Il Consiglio Direttivo facoltativamente può costituire internamente all'associazione una commissione denominata "Comitato Scientifico" con funzioni consultive nei confronti del consiglio direttivo. Detta commissione rappresenta un organismo di consulenza e ricerca di "Legambiente Cervia-Milano Marittima" aps. Può operare in autonomia, ma senza potere di rappresentanza esterna rispetto all'associazione e nei limiti di quanto stabilito con apposito regolamento redatto ed approvato dal consiglio direttivo che ne definisce le modalità e i termini di funzionamento. Il Consiglio Direttivo provvede a nominare e revocare la Presidenza della commissione ed i suoi membri. Il "comitato scientifico" opera in stretto contatto ed accordo con il consiglio direttivo, a cui spetta - ai fini della rappresentanza dell'associazione - la decisione in merito all'approvazione su quanto deciso e prodotto dal "Comitato Scientifico". Possono farne parte esperti particolarmente impegnati nei vari temi che costituiscono i campi di intervento di Legambiente e che si conformano allo spirito del presente Statuto, oltre ai componenti del consiglio direttivo.

ART.24) Il Consiglio Direttivo facoltativamente può costituire internamente all'associazione una commissione denominata "Centro di Azione Giuridica" con funzioni consultive nei confronti del consiglio direttivo. Detta commissione rappresenta un organismo di studio e di elaborazione in materia di promozione e tutela dell'ambiente, dei diritti civili, e di ogni altro diritto e/o aspetto legale collegato alla sostenibilità ambientale. Può formulare proposte nell'ambito del procedimento di formazione dei piani territoriali, degli atti normativi e del procedimento amministrativo. Ne possono fare parte giuristi, professionisti ed esperti che condividono gli intenti della commissione e si conformano allo spirito del presente Statuto, oltre ai componenti del consiglio direttivo. Può operare in autonomia, ma senza potere di rappresentanza esterna rispetto all'associazione e nei limiti di quanto stabilito con apposito regolamento redatto ed approvato dal consiglio direttivo che ne definisce le modalità e i termini di funzionamento. Il Consiglio Direttivo provvede a nominare e revocare la Presidenza della commissione ed i suoi membri. Il "Centro di Azione Giuridica" opera in stretto contatto con il consiglio direttivo, a cui spetta - ai fini della rappresentanza dell'associazione - la decisione in merito all'approvazione su quanto deciso e prodotto dalla commissione.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO O BILANCIO

ART. 25) - Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati. Se

conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durezza nel tempo, gli scopi associativi.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote associative e i beni con esse acquistati;
- beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dai soci o da terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi ai soci o a terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. L'esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto finanziario di cassa viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per essere approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività istituzionali da quella commerciale e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell'Associazione. L'approvazione del bilancio consuntivo deve essere effettuata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o qualora ne ricorrassero i presupposti entro sei. Una volta approvato rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

In caso di superamento dei limiti imposti dalla norma il Consiglio Direttivo provvederà a redigere un Bilancio formato da stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario ed a predisporre il bilancio sociale.

I soci aventi diritto di voto possono esaminare i libri sociali facendone richiesta su apposito modulo predisposto dal consiglio direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione medesima. Se necessario, dovrà essere previsto il riconoscimento del costo delle relative spese di segreteria.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e i contributi supplementari specifici e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio; non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili, trasmissibili e rivalutabili.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART 26) In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

13/07/2026



ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA

IL 21 LUG. 2026 AL N. 467 MOD. 3

IL DIRETTORE

